

PIANO DI REVISIONE DELLE SOCIETÀ' PARTECIPATE POSSEDUTE AL 31.12.2020 (art. 20 del D.Lgs. 175/2016)

RELAZIONE TECNICA

1. Il nuovo quadro normativo

1.1 Finalità della ricognizione

Il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 costituisce il nuovo testo unico delle società a partecipazione pubblica (TUSP), in vigore dal 23 settembre 2016. In particolare l'art. 20 stabilisce che, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare entro il 31 dicembre di ogni anno un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, al fine di individuare quelle che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione.

1.2 Tipologia di partecipazioni ammesse dalla legge

All'art. 4 del TUSP, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione pubblica (art. 4, comma 1), il legislatore indica una serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica.

Nel dettaglio, l'art. 4, comma 2, del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni, dirette o indirette, solo in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) Produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 50/2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliare, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'alt. 3, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016.

L'art. 4, ai commi 3 e seguenti, individua ulteriori attività che possono essere svolte dalle società a partecipazione pubblica, tra le quali la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, come attività esclusiva, la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane e la produzione di energia da fonti rinnovabili.

1.3 Ulteriori requisiti di ammissibilità

Per essere considerate ammesse dalla normativa non è sufficiente che le partecipazioni oggetto di ricognizione siano riconducibili ad una delle suindicate categorie previste dall'art. 4, commi 1, 2 e 3 del TUSP, ma è necessario che non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP.

Tale disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche in minoranza, in società:

- a) Che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- b) Che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- c) Che nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. <u>Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies del TUSP per il triennio 2015-2017 la soglia del fatturato medio è fissata in €. 500.000,00:</u>

- d) Che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, ove si tratti di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale;
- e) Nei cui confronti si ravvisi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento o di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP.

Le partecipazioni in società che esercitino attività diverse da quelle ammesse ai sensi dell'art. 4 del TUSP o che ricadano nell'ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del medesimo testo unico, devono essere alienate entro un anno dalla conclusione della ricognizione o sottoposte alle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del TUSP (razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione).

Esaurite le premesse sul nuovo quadro normativo, si rende ora necessaria l'analisi delle singole partecipazioni dell'ente alla luce delle prescrizioni e dei limiti previsti dal TUSP ed illustrati al precedente punto 1.

2. ANALISI DELLE SINGOLE PARTECIPAZIONI

Si rappresenta di seguito il riepilogo delle partecipazioni societarie dirette del Comune di Zuglio:

DENOMINAZIONE SOCIETÀ'	ANNO COSTITUZIONE	%ALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE	CONTROLLATA Art. 2359 c.c.	QUOTATA	HOLDING PURA
CAFC S.P.A.	1931	0,0305	NO	NO	NO
ESCO MONTAGNA FVG S.R.L.	2008	0,364	NO	NO	NO
CO.S.I.L.T.	1964	3,97	NO	NO	NO
A&T 2000 S.p.A.	1998	0,098	NO	NO	NO

2.1 CO.S.I.L.T.

Il Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo, già Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo, è costituito a norma della Legge Regionale n. 3 del 25 febbraio 2015 "RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali", come Ente pubblico economico, fondato nel 1964 con la denominazione Consorzio per il nucleo di Sviluppo Industriale del Medio Tagliamento.

Codice Fiscale	93003340309
Denominazione	CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DI TOLMEZZO – CO.SI.L.T.
Anno di costituzione della società	1964
Forma giuridica	Ente pubblico
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	Costituito ai sensi della L.R. 3/2015
Stato della società	La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2)	
NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Udine
Comune	TOLMEZZO
CAP *	33028
Indirizzo *	VIA C. BATTISTI, 5
Telefono *	0433 467116
FAX *	0433 467964
Email *	info@carniaindustrialpark.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Attività 1	68.20
Peso indicativo dell'attività %	58%
Attività 2 *	35.11
Peso indicativo dell'attività % *	40%
Attività 3 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 4 *	
Peso indicativo dell'attività % *	

2.2 Cafc SpA

Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 04/10/2016 era stato preso atto che dal 01.01.2017 il Comune di Zuglio detiene la partecipazione societaria in CAFC s.p.a. affidataria del Servizio Idrico Integrato.

Tale partecipazione deriva dalla precedente partecipazione del Comune in CARNIACQUE s.p.a. (società che gestiva il Servizio Idrico Integrato), rispetto alla quale è già stata attuata alla data del 31.12.2016 la fusione per incorporazione in CAFC s.p.a., società che il CATO per l'ambito territoriale ottimale Centrale Friuli, ha individuato quale affidatario unico "in house providing" del Servizo Idrico Integrato.

A seguito della fusione per incorporazione di Carniacque s.p.a. in CAFC s.p.a.. con effetti decorrenti dal 01.01.2017, il Comune di Zuglio detiene al 31.12.2020 una partecipazione nella società incorporante pari allo 0,0305%, detenendo 139 azioni del valore nominale ciascuna di € 51,65.

CAFC s.p.a. gestisce il Servizio Idrico Integrato nella maggior parte dell'ambito territoriale ottimale centrale Friuli (120 Comuni su 135).

Il Servizio Idrico Integrato è costituito dai segmenti acquedotto, fognatura e depurazione.

I cittadini residenti nei Comuni gestiti da CAFC s.p.a. che complessivamente usufruiscono dei servizi di sono:

- Acquedotto (424.234)
- Fognatura (426.777)
- Depurazione (382.536)

L'infrastruttura distributiva si caratterizza come segue:

- Oltre 5900 km di lunghezza rete acquedotto;
- Oltre 3900 km di lunghezza rete fognatura;
- 5 opere di presa principale acquedotto;
- 500 impianti di depurazione di cui 4 con potenzialità superiore a 100.000 AE e 263 sollevamenti fognari.

Si ritiene che l'attività esercitata da CAFC s.p.a., consistente nella gestione del servizio idrico integrato, rientra tra le attività che ai sensi dell'art. 4, comma 2, possono essere svolte dalle Società partecipate da Pubbliche Amministrazioni. In particolare il servizio erogato rientra tra le attività aventi ad oggetto la «*produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi*» (art. 4, comma 2, lett. a), Decr Lgs. n. 175/2016 e succ. mod. ed int.).

Per quanto attiene alla sussistenza delle altre condizioni di cui all'art. 20, comma 2, TUSP, si riscontra che:

- con riferimento all'esercizio 2020 il numero di amministratori (5) era inferiore al numero dei dipendenti (255, al 31.12.2020) (lett. b);
- CAFC s.p.a. non svolgeva attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (lett. c);
- come risulta dalla tabella seguente, CAFC s.p.a. nel triennio 2018-2020, ha conseguito un fatturato medio superiore a Euro 500.000,00 (lett. d) e art. 26, comma 12-quinquies:

		FATTURATO	
2018	2019	2020	MEDIA
67.398.151	56.455.560	53.597.088	59.150.266

• come risulta dalla tabella seguente, CAFC s.p.a., pur essendo costituita per la gestione di un servizio di interesse generale, ha prodotto un risultato positivo per tutti gli esercizi 2016-2020 (lett. e):

RISULTATO DI ESERCIZIO					
2016	2017	2018	2019	2020	
7.122.219	10.487.087	10.771.413	3.693.198	2.620.096	

- la società non necessita di contenimento dei costi di funzionamento (lett. f);
- la società non necessita di processi di aggregazione (lett. g).

Considerato che la partecipazione diretta del Comune in CAFC s.p.a è strettamente necessaria all'espletamento con modalità in house del servizio idrico integrato, di cui all'art. 5 del D.lgs. 50/2016 e all'art.16 del Decr.lgs. 175/2016, che CAFC s.p.a. rispetta quanto previsto dall'art. 4 ai fini del mantenimento della partecipazione e che la società non rientra nelle ipotesi di intervento di cui all'art. 20, comma 2, del Decreto, sussistono le condizioni per il mantenimento della partecipazione diretta.

2.3 ESCO MONTAGNA FVG S.R.L.

La società è stata costituita il 28 marzo 2008 ed ha per oggetto l'esercizio di attività nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto, vendita utilizzo e recupero delle energie. E' una società a capitale interamente pubblico, di cui l'UTI della Carnia detiene la maggioranza delle quote.

Il Comune di Zuglio ha conferito un capitale di €. 1.000,00 pari allo 0,364 del capitale sociale.

Con deliberazione n. 46 del 28/12/2018 il Consiglio Comunale ha ritenuto di verificare, con successivo atto, l'interesse oggettivo del mantenimento della partecipata.

Considerato che la partecipata non risulta più strettamente indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionali dell'ente, rilevata l'assenza nel territorio comunale di impianti o strutture gestite dalla stessa, viene confermata la sua razionalizzazione mediante l'istituto del recesso di cui all'art. 2437 del codice civile o in alternativa mediante cessione ad altro ente pubblico.

Alla luce di quanto sopra non si procede, pertanto, all'analisi dei dati della società prevista dall'alt. 20 del TUSP 175/2016 (La presente costituisce, inoltre, relazione di cui all'art. 20, comma 4, del TUSP 175/2016).

2.4 A&T 2000 Spa

Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30.11.2020 il Comune di Lauco detiene al 31.12.2020 una quota di partecipazione da A&T 2000 Spa pari allo 0,098%, detenendo 1000 azioni del valore nominale di € 6,85.

A&T 2000 Spa produce un servizio di interesse generale - art. 4,c.2 lettera a) del D.Lgs. 175/96- e la partecipazione detenuta dall'Ente Locale in A&T 2000 Spa è strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

La necessità per questo Comune di acquisire la partecipazione azionaria (ex art. 5 D.Lgs. n. 175/2016) è stata determinata dalla esigenza di dover garantire alla popolazione comunale la ininterrotta prosecuzione dell'essenziale servizio di gestione integrato dei rifiuti dopo la scadenza al 31 dicembre 2020 data di cessazione ex lege della Unione Territoriale Intercomunale della Carnia, la quale svolgeva il servizio in base a delega conferita da questo Comune (e dagli altri Comuni associati); dovendo gli atti diretti alla continuazione del servizio stesso conformarsi alla vigente normativa statale e regionale, nonché alle già formalizzate deliberazioni dell'AUSIR, avuto riguardo in particolare alla richiamata delibera 29 settembre 2019 n. 37 nella quale si è specificato che "per tali 28 Comuni carnici allo stato non esistono elementi ostativi all'avvio di procedimenti per acquisire partecipazioni dirette...(ed alla)...possibilità di confluire – al termine del rapporto in essere (31 dicembre 2020) nell'affidamento ad A&T 2000 spa, MFT srl, NET spa".

A&T 2000 S.p.a.è affidataria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati quale gestore operante all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale ai sensi degli artt. 147, 149bis, e 172 D.Lgs. 152/2006e, più recentemente, ai sensi della L.R. 20 aprile 2016, n° 5 e della deliberazione n°37/19 del 02.10.2019 dell'Assemblea Regionale d'Ambito di Ausir- autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti per una durata dell'affidamento "in house" fino al 1° gennaio 2035.

A&T 2000 Spa gestisce la raccolta dei rifiuti urbani, vanta una pluriennale esperienza nella raccolta differenziata dei rifiuti urbani, che ha raggiunto la maggiore percentuale del 78,89% in territorio comunale, utilizza quasi integralmente il sistema di raccolta porta a porta dei rifiuti, attualmente in vigore massivamente nella maggior parte dei Comuni associati all'UTI, dispone di una vasta rete di centri di raccolta costituita da 36 centri intercomunali e 3 comunali (in parte in proprietà ed in parte in locazione di lunga durata) gestiti con il sistema informatico Worte Director autonomamente sviluppato; svolge ordinariamente servizi integrativi/aggiuntivi di spazzamento strade, di pulizia di caditoie, di raccolta e smaltimento rifiuti cimiteriali, di ritiro e smaltimento dei rifiuti ingombranti, di supporto ed assistenza nelle giornate ecologiche organizzate a livello locale, di distribuzione dei materiali per il servizio porta a porta, ecc., ha specifica esperienza per il servizio di gestione dei rifiuti in zone turistiche con programmata attivazione dell'incremento della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti nei periodi di maggiore produzione e rivolge particolare attenzione alla attività di raccolta dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti con materiali riutilizzabile.

Per quanto attiene alla sussistenza delle altre condizioni di cui all'art. 20, comma 2, TUSP, si riscontra che:

- con riferimento all'esercizio 2020 il numero di amministratori (3) era inferiore al numero dei dipendenti (51, al 31.12.2020) (lett. b);
- A&T 2000 s.p.a., non svolgeva attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (lett. c);

• come risulta dalla tabella seguente, A&T 2000 s.p.a.,. nel triennio 2018-2020, ha conseguito un fatturato medio superiore a Euro 500.000,00 (lett. d) e art. 26, comma 12-quinquies:

		FATTURATO	
2018	2019	2020	MEDIA
24.351.240	27.016.097	27.812.783	26.393.373

• come risulta dalla tabella seguente, A&T 2000 s.p.a., pur essendo costituita per la gestione di un servizio di interesse generale, ha prodotto un risultato positivo per tutti gli esercizi 2016-2020 (lett. e):

RISULTATO DI ESERCIZIO					
2016	2017	2018	2019	2020	
473.942	780.879	525.958	529.986	300.081	

- la società non necessita di contenimento dei costi di funzionamento in quanto persegue un costante processo di efficienza dei servizi resi unito alla razionalizzazione dei costi (lett. f);
- la società non necessita di processi di aggregazione (lett. g).

A&T 2000 Spa, come confermato dall'intervenuto esame dello Statuto e dei principali atti di autoregolamentazione organizzativa nonché dalle operate certificazioni contenute nelle surrichiamate delibere dell'AUSIR, presenta i requisiti legislativamente richiesti per la qualificazione di società in house providing.

Considerato che la partecipazione diretta del Comune in A&T 2000 s.p.a è strettamente necessaria al corretto espletamento con modalità in house del servizio raccolta rifiuti, di cui all'art. 5 del D.lgs. 50/2016 e all'art.16 del Decr.lgs. 175/2016, che A&T 2000 Spa rispetta quanto previsto dall'art. 4 ai fini del mantenimento della partecipazione e che la società non rientra nelle ipotesi di intervento di cui all'art. 20, comma 2, del Decreto sussistono le condizioni per il mantenimento della partecipazione diretta.